



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall'art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 come modificata dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 4 giugno 2004 n. 143;

VISTO il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO l'art. 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge del 6 giugno 2008 n. 133;

VISTI gli articoli 678 , comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;

VISTO il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011 che all'art.9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella Legge 8 novembre 2013, n.128 ed in particolare l'art.15, comma 2 e seguenti relativi alla stabilizzazione dei posti di sostegno agli alunni con disabilità;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante ad oggetto "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTI i D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, n. 106 del 23 febbraio 2016 e n. 107 del 23 febbraio 2016 di indicazione delle procedure concorsuali del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado nonché per i posti di sostegno;

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto Legge n. 26 marzo 2016 n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89, con il quale è stato disposto all'articolo 1 –ter che per l'anno scolastico 2016/2017 le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016;

VISTO il parere favorevole del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. reso con nota prot. n. 64275 del 29 luglio 2016 ed il Decreto del Presidente della Repubblica in corso di registrazione con il quale, a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri n. 125 del 10 agosto 2016, è stato autorizzato un contingente di nomine in ruolo per il personale docente pari a n. 25.198 posti comuni e n. 7.221 posti di sostegno;

VISTO il D.M. n. 621 del 5 agosto 2016 di autorizzazione del contingente per le nomine in ruolo della scuola dell'infanzia pari a n. 3.619 posti comuni e n. 786 posti di sostegno;

VISTO il successivo D.M. 661 del 31 agosto 2016, con il quale il suindicato contingente della scuola dell'infanzia è stato rideterminato, tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti all'esito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 per tutti i gradi di istruzione, nel numero di 3.632 posti comuni e di 787 posti di sostegno;

TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente delle istituzioni scolastiche statali della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado all'esito delle complessive operazioni di mobilità per l' a.s. 2016/2017;

CONSIDERATO che il numero dei posti vacanti e disponibili per il personale docente per la scuola primaria è pari a n. 7902 unità, di cui n. 3859 per posti comuni e n. 4043 per posti di sostegno, per la scuola secondaria di primo è pari a n. 12513 unità, di cui n. 7570 per posti comuni e n. 4943 per posti di sostegno e per la scuola secondaria di secondo grado è pari a n. 7984 unità, di cui n. 7438 per posti comuni e n. 546 per posti di sostegno;

RITENUTO necessario, relativamente alle complessive disponibilità dei posti di sostegno, ricondurre, il numero dei posti vacanti e disponibili rilevati al sistema informativo al numero autorizzato nel Decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato, attraverso il contingentamento dei posti della scuola secondaria di primo grado in quelle regioni in cui il numero degli aspiranti aventi diritto alla nomina in ruolo per il suddetto grado di istruzione, presenti nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 107/2016 e negli elenchi del sostegno delle graduatorie ad esaurimento, risulta inferiore alle disponibilità;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art 1 comma 66 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede che a decorrere dall'a.s. 16/17, i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologia di posto;

CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, in tempi congrui, nel rispetto del termine del 15 settembre 2016 per l'efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall'inizio dell'a.s. 2016-2017;

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Sentite le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

ART. 1

Contingente

1.1 Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado è pari a n. 25301 posti, di cui 6434 per il sostegno, da effettuarsi per l'anno scolastico 2016/17.

2. Nelle regioni nelle quali per l'a.s. 2016/2017 si verificano posizioni di esubero del personale docente, l'ufficio Scolastico Regionale provvederà a rideterminare la disponibilità regionale effettiva al netto dell'esubero ed a ripartire il contingente di nomina in maniera proporzionale tra le province.

3 In presenza di classi di concorso che presentano un esubero a livello nazionale, non si darà corso a immissioni in ruolo.

ART. 2

Personale docente

2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale. Le assunzioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico.

2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli attualmente vigenti e le graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come disposto dall'articolo 1, comma 109 lettera c) della legge n. 107/2015.

2.3 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107 nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296.

2.4 Ove non risultino ancora pubblicate le graduatorie di cui ai richiamati D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, le nomine in ruolo saranno interamente disposte nei confronti degli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, con recupero a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, Nelle more della necessaria attuazione progressiva delle disposizioni contenute nel D.P.R. 19/16, le immissioni in ruolo per l'a.s. 2016/2017 per la scuola secondaria di I e II grado avverranno attraverso le tabelle di corrispondenza, tra le classi di concorso previste dal D.P.R. n. 19/2016 e le attuali classi di concorso definite dal D.M. 39/98, di cui al decreto dipartimentale n. 635 del 8 luglio 2016 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Le immissioni in ruolo dalle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. n.106 del 23 febbraio 2016 avverranno per gli insegnamenti previsti dal D.P.R. n. 19/2016 sui posti qualificati con le classi di concorso previste dal D.M. 39/98 che risulteranno vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia dopo le operazioni di mobilità, secondo le corrispondenze previste dal D.P.R. n. 19/2016. In caso di confluenza di più di una classe di concorso di cui al D.M. n. 19/2016 il personale docente nominato in ruolo sceglierà, nel limite del 50% per ciascuna classe di concorso,

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

tra le disponibilità afferenti a tutte le classi di concorso di cui al D.M. n. 39/98 confluite nella nuova classe di concorso. Le immissioni in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento avverranno attingendo alla graduatorie corrispondenti ai posti che risulteranno vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia dopo le operazioni di mobilità.

2.6 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 come previsto dai D.D.G. n. 105, n.106 e n. 107 del 23 febbraio 2016.

ART. 3

Assegnazione sede

3.1 Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 109 lettere a) e c) della Legge n. 107/2015.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO

